

BGer 5A_1112/2025 vom 30. Januar 2026

Bundesgericht, 2026-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_1112_2025

FR: TF 5A_1112/2025 du 30 janvier 2026

IT: TF 5A_1112/2025 del 30 gennaio 2026

Erwägungen

E. 1

Con decisione 21 novembre 2022 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha istituito in favore di A. _____ (nato nel 1980) una curatela di rappresentanza ai sensi dell' art. 394 cpv. 1 CC e ha nominato B. _____ quale curatore. Con decisione 6 novembre 2025 l'autorità di protezione ha approvato il rapporto morale con rendiconto finanziario per il 2024, riconoscendo al curatore un'indennità di fr. 867.-- e un rimborso spese di fr. 33.--.

E. 2

Mediante sentenza 16 dicembre 2025 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo interposto da A. _____ contro la decisione 6 novembre 2025. Secondo il Presidente, A. _____ non aveva indicato gli elementi della decisione che intendeva impugnare né spiegato le ragioni per le quali essa avrebbe dovuto essere riformata o annullata.

E. 3

Con scritto datato 19 dicembre 2025 A. _____ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, ritenendola " di/con carattere fraudolento ed inadatta ad Amministrazione Federale " ed elencando una serie di ipotesi di reato (" contro la persona ", " contro il patrimonio ", " contro gli interessi della Confederazione ", " concernenti lo sviamento della Giustizia ", " di favoreggiamento ad organizzazione criminale ").

Non sono state chieste determinazioni.

E. 4

Lo scritto di A. _____ è trattato quale ricorso in materia civile giusta gli art. 72 segg. LTF. La causa qui discussa, che concerne sia l'approvazione del rapporto morale che la remunerazione del curatore, è infatti di natura complessivamente non pecuniaria e può pertanto essere oggetto di un ricorso in materia civile a prescindere dal valore di lite (v. sentenza 5A_274/2018 del 21 settembre 2018 consid. 1).

E. 4.1

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in

cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

E. 4.2

Il rimedio qui all'esame non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: limitandosi ad apoditticamente affermare che il suo reclamo era " motivato, giustificato e con relativa documentazione ", il ricorrente non si misura a sufficienza con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di irricevibilità e non spiega in che modo essa violerebbe il diritto.

E. 5

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

Viste le particolarità del caso concreto, si può rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.